



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*, in particolare l'art. 19, che. Al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione europea, e al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2015, per effetto di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo



Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065, e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della già Direttiva 2009/48/CE;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in data 24/09/2015 dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.R.L. a svolgere attività di valutazione di conformità in riferimento alla predetta Direttiva, presentata in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del citato decreto n. 54/2011, valida fino al 18/12/2015, ed acquisita agli atti della deliberante Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico con prot. n. 0171994 del 24/09/2015 allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99;

ACQUISITA la delibera del 14 settembre 2015 (DC2015UTA228- Prot. MISE n. 0164209 del 16 settembre 2015) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale all'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.R.L. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE, Modulo B (esame CE del Tipo);

ACQUISITA agli atti (prot. MISE n. 0228026 del 09/11/2015) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il Legale Rappresentante dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.R.L., con sede legale in Via S. Eufemia, 2 - 20122 MILANO (MI), dichiara la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;



DECRETA

Art. 1

1. L'Organismo Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.R.L., con sede legale in Via S. Eufemia, 2 – 20122 – Milano (MI) è autorizzato a svolgere l'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*.
2. L'attività di valutazione di conformità CE dovrà essere effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 54/2011.

Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 18 dicembre 2019 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di certificazione CE in osservanza delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in particolare di quelle riferita agli articoli 21, 22, 26, 27 e 28, cui si fa rinvio.

Art. 4

2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
3. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
4. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per



l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; Sezione "Impresa" alla voce "Normativa Tecnica" ed al sottomenù "Organismi di valutazione della conformità").

IL DIRETTORE GENERALE
(*F.to Gianfrancesco Vecchio*)

ROMA, 16 novembre 2015